


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004 N. 11

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale).

pag. 90

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004 N. 12

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 (norme per la

- scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata ed alla legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli istituti autonomi per le case popolari).** pag. 92
- LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004 N. 13**
- Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999.** pag. 96
- LEGGE REGIONALE 10 agosto N. 14**
- Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica) e della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 (disciplina delle Associazioni Pro Loco).** pag. 98
- LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004 N. 15**
- Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.** pag. 110
- LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004 N. 16**
- Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari.** pag. 112

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004 n. 11

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 31/1998)

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale), come modificato dalla l.r. 17/2003, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "sette anni".
2. Nel comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 31/1998, come modificato dalla l.r. 17/2003, le parole "la cui durata tuttavia è prorogabile fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dello stesso articolo." sono sostituite dalle seguenti: "Gli affidamenti derivanti da procedure non ad evidenza pubblica cessano la loro efficacia al termine del periodo transitorio previsto al presente comma e al comma 2 bis), ferma restando la prorogabilità della loro durata fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dell'articolo 5."

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 14 bis della l.r. 31/1998)

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 bis della l.r. 31/1998, come aggiunto dalla l.r. 17/2003, le parole "30 novembre 2003" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2005".

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata ur-

gente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 agosto 2004

PER IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004 n. 11

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Vittorio Adolfo ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 134 in data 24 marzo 2004;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 marzo 2004, dove ha acquisito il numero d'ordine 398;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23 primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 29 marzo 2004;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 12 maggio 2004;*
- e) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 agosto 2004;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 26 agosto 2004.*

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Macchiavello)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, come noto il decreto legge 24 dicembre 2003 n. 355 (convertito con legge 27 febbraio 2004 n. 47) ha prorogato, al 31 dicembre 2005, il termine per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale tramite procedure concorsuali previsto dal Decreto legislativo 422/1997. Il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio interviene ad apportare alla legge regionale 31/1998 le modifiche conseguenti alle disposizioni di cui sopra stabilendo, altresì, la proroga al 30 giugno 2005 del termine per la pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di gara (articolo 14-bis legge 31/1998).

Nel corso dell'esame in Commissione è stata ritenuta la necessità di precisare che gli affidamenti derivanti da procedure non ad evidenza pubblica cessano la loro efficacia al termine del periodo transitorio, ferma restando la prorogabilità della loro durata fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati.

Al termine di questa breve relazione, auspico che il Consiglio regionale si pronunci favorevolmente sul disegno di legge, approvato all'unanimità dalla IV Commissione.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- La legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 è pubblicata nel B.U. del 23 settembre 1998 n. 12 P.I.
- La legge regionale 17 giugno 2003 n. 17 è pubblicata nel B.U. 2 luglio 2003 n. 10 P.I.
- A seguito delle modifiche intervenute il testo dell'articolo 8 della legge 9 settembre 1998 n. 31 risulta essere il seguente:

«Articolo. 8. (Riassetto organizzativo e regime transitorio).

1. I Comuni e le Province, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano la forma di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso un confronto comparativo da effettuare sulla base del criterio della economicità di gestione, nonché rispondente al soddisfacimento dei bisogni e del diritto alla mobilità dei cittadini.
2. I servizi pubblici locali gestiti dai Comuni e dalle Province a mezzo di aziende speciali,

consorzi o di società per azioni a totale capitale pubblico locale, che esercitano servizi pubblici locali in concessione rispondenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 1974, n. 5 <[hfc://codici regionali/CodiciRegionali/LI/LI4_09_001.htm#_ART0001](http://codici regionali/CodiciRegionali/LI/LI4_09_001.htm#_ART0001)> (contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea), agli obiettivi previsti dalle linee programmatiche per il riordinamento degli autoservizi pubblici di linea per la Liguria, sono confermati dalla Regione per un periodo massimo di sette anni dall'1° gennaio 1999, alle medesime società ed Aziende speciali che ne facciano richiesta, previa stipula dei contratti di servizio di cui all'articolo 5, gli affidamenti derivanti da procedure non ad evidenza pubblica cessano la loro efficacia al termine del periodo transitorio previsto al presente comma e al comma 2 bis), ferma restando la prorogabilità della loro durata fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dell'articolo 5.

- 2bis. Nei bacini di traffico con servizi superiori a 15 milioni di vetture/Km, il periodo transitorio di cui al comma 2 è prorogato sino a 5 anni qualora, attraverso procedura ad evidenza pubblica, si cedano azioni della società esercente i servizi di trasporto pubblico locale per una quota superiore al 40 per cento ed entro il limite massimo del 49 per cento.
3. Trascorso il periodo transitorio di cui ai commi 2 e 2 bis, i servizi vengono affidati tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 5.
4. Per la scelta dei soci privati delle società miste si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 <[hfc://codiciregionali/CodiciRegionali/ZN/ZN1_01_126.htm](http://codiciregionali/CodiciRegionali/ZN/ZN1_01_126.htm)> (regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli Enti locali).
5. Gli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 5, in via di prima approvazione, devono essere definiti entro il 30 novembre 1998.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, sono demandati alla Regione

l'individuazione della rete dei servizi minimi relativamente ai singoli bacini di traffico e gli interventi di cui al comma 2, sentiti gli Enti cui sono state trasferite le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 14.

7. *Nell'attesa dell'approvazione del Piano regionale dei trasporti, i comprensori individuati dalla legge regionale 30 agosto 1974, n. 28 <hfc://codiciregionali/CodiciRegionali/LI/LI4_09_004.htm> (delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali) identificano i limiti dei bacini di traffico dei trasporti su gomma.»*

Nota all'articolo 2

- *A seguito delle modifiche intervenute il testo dell'articolo 14 bis della legge 9 settembre 1989 n. 31 risulta essere il seguente:*

«Articolo 14 bis. (Interventi sostitutivi per procedure di gara).

1. *La mancata pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di gara di cui all'articolo 14 comma 2 lettera a) entro il termine del 30 giugno 2005 costituisce accertata inerzia da parte degli enti cui sono state trasferite le funzioni amministrative.*
2. *Nel caso di accertata inerzia di cui al comma 1, qualora le amministrazioni inadempienti non provvedano entro il termine di trenta giorni, la Giunta regionale nomina un Commissario "ad acta" a cui sono affidate tutte le funzioni inerenti la gara.»*

4. *Struttura di riferimento:*

Settore Mobilità, Trasporti e Viabilità.

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004 n. 12

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) ed alla legge regio-

nale 28 febbraio 1983 n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli istituti autonomi per le case popolari).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 25)

1. L'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

(Determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia agevolata)

1. Sono beneficiari di edilizia agevolata:
 - a) i privati che acquistano, costruiscono o recuperano la propria abitazione con contributi di edilizia agevolata;
 - b) gli acquirenti, gli assegnatari anche in godimento, i conduttori in locazione degli alloggi realizzati, acquistati o recuperati con contributi di edilizia agevolata da:
 - 1) imprese di costruzione o loro consorzi, enti, società e soggetti privati;
 - 2) cooperative di abitazione o loro consorzi;
 - 3) Comuni e A.R.T.E..
2. La Giunta regionale definisce i requisiti ed i criteri per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata tenuto conto del reddito familiare complessivo e della necessità di agevolare i nuclei familiari con un maggior numero di figli e la presenza di persone portatrici di handicap.

3. I requisiti di cui al comma 2 comunque prevedono:
- il possesso della cittadinanza italiana o di altra condizione ad essa equiparata dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia agevolata;
 - il possesso della residenza anagrafica o dell'attività lavorativa, esclusiva o principale, in un Comune appartenente all'ambito territoriale regionale;
 - i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;
 - l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;
 - i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche i requisiti che devono essere posseduti dal nucleo familiare dell'assegnatario, dell'acquirente, del privato proprietario dell'immobile oggetto di recupero, nonché del conduttore in locazione o dell'assegnatario in godimento.
5. Per nucleo familiare s'intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) individua come famiglia, coabitanti con il richiedente il contributo da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando.
6. Gli alloggi che beneficiano dei finanziamenti di edilizia agevolata devono essere adeguati alla composizione del nucleo familiare del relativo proprietario, assegnatario in godimento o conduttore secondo quanto previsto nei criteri di cui al comma 2.
7. Possono accedere ai benefici dell'edilizia agevolata i privati proprietari di più abitazioni da recuperare inserite nello stesso organismo edilizio, i quali sono obbligati, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori certificata dal direttore dei lavori e vistata dagli uffici

tecnici comunali, a cedere o a locare gli alloggi recuperati a soggetti che possiedano i requisiti di cui al presente articolo da iscrivere nell'anagrafe di edilizia di cui alla legge regionale 30 marzo 1993 n. 13 (norme per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale), pena la revoca del contributo.

8. Si deroga ai requisiti di cui al presente articolo, ad eccezione dei requisiti inerenti l'assenza di precedenti contributi, per i privati proprietari di immobili oggetto di interventi di recupero primario o sulle parti comuni degli edifici da realizzarsi nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica previsti dalla vigente normativa.”.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 26)

1. L'articolo 26 della l.r. 22/1982 è sostituito dal seguente:

“Articolo 26

(Controllo del possesso dei requisiti soggettivi)

1. Il controllo del possesso dei requisiti soggettivi dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, è effettuato dal Comune competente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette).
2. I requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 25, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c), devono essere posseduti rispettivamente alla data di:
- registrazione del contratto preliminare di compravendita per gli acquirenti da imprese o loro consorzi e da privati proprietari di più abitazioni inserite nello stesso organismo edilizio costruite o recuperate con un finanziamento agevolato;
 - assegnazione degli alloggi da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa per i rispettivi soci o da parte dell'Amministratore Unico delle A.R.T.E.

mediante proprio decreto per gli acquirenti dell'ente;

- c) registrazione del contratto di locazione per i conduttori di alloggi realizzati o recuperati da cooperative e loro consorzi, imprese e loro consorzi, soggetti privati, enti e società;
- d) presentazione delle domande di ammissione al finanziamento previsto dal bando di concorso per i privati che acquistano e/o recuperano ovvero costruiscono la propria abitazione.

3. In relazione al requisito relativo al reddito, agli acquirenti da imprese o da enti ed ai soci assegnatari di cooperative edilizie è consentito, ai soli fini della determinazione della fascia reddituale di appartenenza, di optare o per il limite di reddito complessivo riferito al momento degli atti preliminari, o per l'ultimo reddito percepito alla data del perfezionamento degli atti definitivi di acquisto o assegnazione, da comprovare anteriormente alla stipula degli stessi.”.

Articolo 3

(Introduzione dell'articolo 26 bis)

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 22/1982 è inserito il seguente:

“Articolo 26 bis

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 25 sono tenuti ad occupare stabilmente, come prima casa, gli alloggi per cinque anni decorrenti dalla data dell'atto notarile di acquisto/assegnazione o di ultimazione dei lavori di recupero edilizio come certificata dal direttore dei lavori e vistata dagli uffici tecnici comunali.
2. È vietato, per il periodo di cui al comma 1, alienare o locare gli alloggi, se non previa autorizzazione, da rilasciarsi a cura del Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g) della l.r. 3/1999, in presenza di motivi gravi, sopravvenuti e documentati.

3. Qualora l'alloggio agevolato non venga adibito ad uso abitativo primario per il richiedente ed il suo nucleo familiare, ovvero non venga rilasciata la suddetta autorizzazione ed il beneficiario proceda comunque all'alienazione o locazione anticipata dell'alloggio, l'ente competente provvede a pronunciare la decadenza dal finanziamento ed a recuperare i contributi a suo tempo liquidati, maggiorati degli interessi legali computati a decorrere dalla data di liquidazione fino alla restituzione degli stessi.
4. Nei confronti degli inadempienti si procede alla riscossione coattiva.”.

Articolo 4

(Contributi ai Comuni per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di edilizia residenziale)

1. La Regione contribuisce alle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) con appositi stanziamenti previsti in bilancio.

Articolo 5

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 48 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari) è da intendersi abrogato per effetto dell'entrata in vigore della l.r. 3/1999.

Articolo 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

- a) prelevamento di quota pari a euro 25.000,00

- in termini di competenza e cassa dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
- b) iscrizione di euro 25.000,00 in termini di competenza e cassa all'U.P.B. 18.103 "Spese per le deleghe ad enti locali".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 7

(Norme transitorie)

1. Sino all'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di definizione dei requisiti e dei criteri per accedere ai benefici di edilizia agevolata continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 agosto 2004

PER IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE
(Vincenzo Gianni Plinio)

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004 N. 12

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Luigi Morgillo ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 94 in data 27 dicembre 2002;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 dicembre 2002 dove ha acquisito il numero d'ordine 296;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consilia-

re, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25 primo comma del Regolamento interno del Consiglio;

- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 3 giugno 2004;*
- e) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 15 giugno 2004;*
- f) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 agosto 2004;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 9 settembre 2004.*

2. Relazioni al Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere F. Moro)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio introduce alcune modifiche alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata).

Le disposizioni oggetto di intervento riguardano, in particolare, la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia agevolata e la disciplina del controllo del possesso di tali requisiti (articoli 25 e 26 l.r. 22/1982).

Vengono indicati i requisiti soggettivi fondamentali che devono essere posseduti da coloro che voglio accedere ad un finanziamento pubblico (cittadinanza, residenza, mancanza di titolarità anche parziale del diritto di proprietà e di altri diritti reali su alloggi, assenza di precedenti assegnazioni o contributi, situazione economica del nucleo familiare), ed attribuito alla Giunta regionale il compito di definire puntualmente i requisiti ed i criteri per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata.

Al fine di aiutare le fasce sociali più deboli tali requisiti e criteri dovranno essere individuati, tenuto conto «del reddito familiare complessivo e della necessità di agevolare i nuclei familiari con maggior numero di figli e la presenza di persone portatori di handicap».

Viene quindi specificato che il controllo del possesso dei requisiti soggettivi è effettuato dal Comune competente per territorio, in conformità all'intervenuto trasferimento ai Comuni delle funzioni e compiti in materia di edilizia agevolata, ad

opera della legge regionale 3/1999.

Infine si prevede l'intervento della Regione nella contribuzione delle spese sostenute dai Comuni per l'esercizio delle funzioni e compiti in materia di edilizia residenziale.

A conclusione di questa breve relazione, si auspica che il disegno di legge, approvato dalla IV Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere L. Cola)

3. Nota agli articoli

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 è pubblicata nel B.U. 12 maggio 1982, n. 19;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 è pubblicato nella G.U. 8 giugno 1989 n.132.*
- *La legge regionale 30 marzo 1993 n. 13 è pubblicata nel B.U. 21 aprile 1993 n. 7 P. I.*

Note agli articoli 2, 3 e 4

- *La legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3 P. I.*

Nota all'articolo 7

- *la legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 è pubblicata nel B.U. 16 marzo 1983, n. 11 P. I S.O..*

4. Struttura di riferimento

Servizio Edilizia Abitativa e Scolastica

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004 n. 13

Proroga dei termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Proroga di termine)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997), relativo ai tempi di adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici di autorizzazione per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, è prorogato:
 - a) al 30 settembre 2009, per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della l.r. 20/1999;
 - b) al 30 settembre 2007, per le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative di diagnostica strumentale e di laboratorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. 20/1999;
 - c) al 30 settembre 2008 per le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 20/1999.
2. I presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, che hanno presentato i programmi di adeguamento relativi al possesso di requisiti strutturali e impiantistici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della l.r. 20/1999, possono riprogrammare gli stessi con riferimento ai nuovi termini di cui al presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 agosto 2004

PER IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

Vincenzo Gianni Plinio

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
9 agosto 2004 N. 13**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Roberto Levaggi ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 136 in data 11 giugno 2004;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 luglio 2004, dove ha acquisito il numero d'ordine 410;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 16 luglio 2004;*
- d) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 12 luglio 2004;*
- e) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 agosto 2004;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 9 settembre 2004.*

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Barci) Signor Presidente, Signori Consiglieri, essendo ormai prossima la scadenza dei termini di tempo concessi dalla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 per l'adeguamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie ai requisiti strutturali ed impiantistici

previsti dal D.p.R. 14 gennaio 1997 per l'autorizzazione all'esercizio, la Regione Liguria intende adottare questo provvedimento di proroga dei suddetti termini poiché, alla data di scadenza, tutte le strutture che erogassero prestazioni sanitarie prive dei citati requisiti incorrerebbero in una situazione di grave illegittimità.

Attualmente, parte delle strutture pubbliche, tra cui le ospedaliere di maggiori dimensioni, risultano non aver ancora completato le ristrutturazioni necessarie per adeguarsi ai requisiti strutturali e impiantistici richiesti per l'autorizzazione. In analoga situazione si trovano anche numerose strutture private, in particolare dell'area socio-sanitaria.

Il mancato adeguamento è principalmente dovuto all'insufficiente stanziamento, da parte del Governo, delle ingenti risorse necessarie per consentire alle Aziende sanitarie ed ospedaliere la manovra strutturale di adeguamento in tutte le situazioni nelle quali gli standard sono carenti o incompleti. Ciò comporta, tra l'altro, che solo alla conclusione degli interventi avviati o programmati e con la piena operatività delle strutture rinnovate, potranno essere definitivamente dismessi i presidi per i quali, fino ad oggi, sono stati effettuati gli adeguamenti minimi per garantire, nel frattempo, l'erogazione dei servizi, ma non recuperabili o da riconvertire ad altre attività.

Il problema sussiste altresì per le strutture private sopra ricordate, in particolare quelle non profit o espressione del volontariato o dell'azione delle famiglie che, al momento, assicurano gran parte delle delicate attività del settore socio sanitario, le quali non potendo usufruire dei finanziamenti statali riservati alle strutture pubbliche non hanno oggettivamente le condizioni, nella maggior parte dei casi, per promuovere gli investimenti necessari per gli adeguamenti strutturali.

Si reputa, pertanto, necessario prorogare solo i termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 20/1999, riferiti esclusivamente ai requisiti strutturali ed impiantistici in quanto il processo di adeguamento alle altre tipologie di requisiti previsti dalla citata normativa, ovvero gli organizzativi e tecnologici, i cui termini scadevano, rispettivamente, nel 2000 e nel 2002, è ormai esaurito.

Siccome le strutture coinvolte nei processi di adattamento ai suddetti requisiti richiedono interventi di diversa consistenza e complessità, in quanto presentano differenti caratteristiche dimensionali, sono previste proroghe differenziate a seconda delle tipologie di strutture interessate, con riferimento alla classificazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della stessa l.r. 20/1999, come di seguito specificato:

- cinque anni, per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
- quattro anni, per le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno;
- tre anni, per le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative.

Alle suddette proroghe va collegata una più ampia iniziativa per la revisione della l.r. 20/1999 prevista dal Piano sanitario, in considerazione delle criticità legate all'effettiva messa in opera del sistema autorizzazione/accreditamento delineato da questa normativa.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- La legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 è pubblicata nel B.U. del 18 agosto 1999 n. 2 P. I.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n. 17 è pubblicata nella G.U. 20 febbraio 1997 n. 42 S.O.;

4. Struttura di riferimento

Settore Qualità e Appropriatezza Prestazioni Sanitarie e Socio - Sanitarie

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004 n. 14

Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica) e della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 (disciplina delle Associazioni Pro Loco)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio ligure e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo inoltre le funzioni attribuite alla Regione, alle Province e ai Comuni.
3. La presente legge, altresì, valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure, nonché il ruolo dei Sistemi Turistici Locali (di seguito denominati S.T.L.), di cui alla legge 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della legislazione nazionale sul turismo).

Articolo 2

(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:
 - a) la programmazione turistica regionale;
 - b) la determinazione, il coordinamento e l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistiche del territorio ligure ed alle iniziative turistiche di interesse regionale;
 - c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre Regioni;
 - d) l'incentivazione e l'innovazione dell'offerta turistica ligure;
 - e) lo sviluppo di una puntuale conoscenza dei

mercati, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

- f) lo sviluppo ed il coordinamento del sistema informatico - informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei S.T.L. per la loro integrazione col sistema regionale, anche tramite le Province e l'Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria" (di seguito denominata Agenzia "In Liguria") per gli aspetti di natura promozionale;
- g) il monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;
- h) il riconoscimento dei S.T.L.;
- i) le funzioni e attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3

(Competenze delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:
 - a) l'accertamento dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività di cui alla legge regionale 23 dicembre 1999 n. 44 (norme per l'esercizio delle professioni turistiche);
 - b) l'autorizzazione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e successive modificazioni;
 - c) il riconoscimento delle associazioni Pro Loco di cui alla legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 (disciplina delle Associazioni Pro Loco) e successive modificazioni;
 - d) la classificazione, la gestione delle tariffe e la raccolta dati per l'Enit, delle strutture ricettive;

- e) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico;
- f) la concessione e l'erogazione di contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, in materia di incentivazione dell'offerta turistica sulla base dei programmi regionali ed in conformità alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica);
- g) l'accoglienza turistica tramite gli IAT ai sensi dell'articolo 15 comma 2, fermo restando il coordinamento della gestione complessiva degli IAT medesimi da parte della Regione. Per quanto riguarda il territorio comunale genovese l'accoglienza è delegata al Comune di Genova.

2. Le Province, per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, trasmettono i dati raccolti alla Regione, ai fini della implementazione dell'Osservatorio turistico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. Le Province favoriscono la collaborazione fra i diversi S.T.L. esistenti sul loro territorio, al fine di realizzare iniziative di carattere provinciale.

Articolo 4

(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province)

1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse.
2. La Regione mette a disposizione delle Province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.
3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province, sono assegnati alle stesse i contributi previsti dalle leggi regionali 22 luglio 1991 n. 13 (contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali) e 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica).

4. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province e al Comune di Genova di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) sono assegnate dalla Regione risorse finanziarie pari al costo del personale trasferito agli stessi.
5. Le Province e il Comune di Genova subentrano nella gestione degli IAT ubicati nei propri territori che, al momento della soppressione delle APT, dipendono direttamente da queste. Per gli altri IAT, le Province e il Comune di Genova garantiscono attraverso convenzioni la loro continuità fino alla nascita dei S.T.L.. La Regione destina alle Province e al Comune di Genova le risorse finanziarie attualmente impegnate, a tale scopo, dalle APT.

Articolo 5

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio e partecipano con altri soggetti pubblici e privati alla costituzione e all'attività dei S.T.L..

TITOLO II

INTERVENTI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE

Articolo 6

(Programmazione regionale)

1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il Piano turistico regionale triennale. I piani successivi devono essere proposti almeno novanta giorni prima della scadenza del piano vigente.
2. Il Piano turistico regionale contiene:
 - a) la valutazione dell'attività programmatrice svolta e dei risultati acquisiti, nonché l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche e di supporto alle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi e delle presenze turistiche;
 - b) gli obiettivi e le priorità per gli interventi di

settore e per i progetti da attuare, nonché il ruolo, i compiti e le responsabilità delle strutture regionali; le finalità cui deve conformare la propria attività l'Agenzia "In Liguria"; gli indirizzi agli Enti locali e agli altri organismi operanti nella regione a favore del turismo;

- c) un piano finanziario, articolato nelle sue destinazioni e con l'individuazione delle fonti di finanziamento, con l'indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.
3. Gli atti di attuazione del Piano triennale sono adottati dalla Giunta regionale.

Articolo 7

(Comitato di Coordinamento)

1. Ai fini della partecipazione alla formazione della programmazione turistica regionale è istituito il Comitato di Coordinamento, presieduto dall'Assessore al Turismo e composto da un rappresentante per ogni Provincia e per ogni Camera di Commercio ligure, da un rappresentante dell'ANCI, dal Direttore generale del Dipartimento competente in materia turistica e dal Direttore generale dell'Agenzia "In Liguria".
2. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale nomina comunque il Comitato qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, ferma restando la successiva integrazione.
3. Il Comitato, sulla base delle peculiarità dell'offerta turistica ed economica ligure, formula alla Giunta regionale proposte per la predisposizione della programmazione dell'attività promozionale dell'Agenzia "In Liguria".

Articolo 8

(Osservatorio turistico regionale)

1. Ai fini di una aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell'offerta turistica delle altre regioni e dei paesi esteri, è istituita presso la

struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una sezione dell'Osservatorio socio-economico di cui all'articolo 19 bis della l.r. 18/1994, quale Osservatorio turistico regionale.

TITOLO III

SISTEMI TURISTICI LOCALI

Articolo 9

(Sistemi Turistici Locali - S.T.L.)

1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per concertare, integrare ed attuare progetti di promozione e di commercializzazione turistica, per sviluppare azioni congiunte per la crescita dell'economia turistica locale, per rafforzare ed integrare i prodotti turistici, per incrementare ed ottimizzare l'uso delle risorse disponibili.
2. Il S.T.L., ai fini di cui al comma 1, è il soggetto che realizza la collaborazione fra pubblico e privato nella formazione di un prodotto turistico a livello territoriale sulla base di un piano di sviluppo complessivo e di progetti specifici.
3. Il S.T.L. è costituito da un ambito turistico omogeneo o integrato caratterizzato dall'offerta dei beni culturali, ambientali e delle attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate.
4. Ai S.T.L. possono partecipare le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, le Pro Loco, i privati singoli o associati, che operano nel settore turistico e che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio.

Articolo 10

(Riconoscimento dei S.T.L.)

1. La Regione riconosce i S.T.L..
2. Ai fini della concessione del riconoscimento, i

S.T.L. devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati e i proponenti devono specificare la natura giuridica del sistema, mediante l'invio alla Regione dell'atto costitutivo. I S.T.L. devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale. I requisiti attono al rispetto di parametri minimi concernenti i seguenti elementi:

- a) numero, ubicazione e rilevanza dei Comuni partecipanti, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all'estensione territoriale, nonché all'aggregazione, nell'ambito di un medesimo S.T.L., tra aree della costa ed aree dell'entroterra;
 - b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;
 - c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti contenuti nel Piano di sviluppo turistico di cui al comma 4.
3. Possono essere ammesse deroghe ai parametri minimi di cui al comma 2 per aree di riconosciuta valenza turistica, sentita la competente Commissione consiliare.
 4. I proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata non superiore ai cinque anni che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Al Piano di sviluppo turistico deve essere annesso un piano finanziario, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema.
 5. Il Piano deve, altresì, contenere una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili nell'area di riferimento, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
 - a) caratteristiche e consistenza del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica;
 - b) valori ambientali e paesaggistici che formano la specificità del territorio;
 - c) emergenze culturali ed artistiche, testimonianza della storia della comunità locale;

- d) tradizioni enogastronomiche e prodotti tipici;
- e) tradizioni artigianali ovvero attività economiche caratteristiche che concorrono a costituire l'identità locale.

6. Ai fini del riconoscimento dei S.T.L. la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

- a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei S.T.L.;
- b) idoneità del Piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all'entroterra;

7. La Giunta regionale, d'intesa con le altre Regioni interessate, riconosce i S.T.L. interregionali sulla base dei criteri determinati con atti di indirizzo della programmazione turistica regionale.

Articolo 11

(Compiti dei Sistemi Turistici Locali)

1. I S.T.L. svolgono compiti di impulso delle attività turistiche del proprio territorio, attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti.
2. I S.T.L., al fine di garantire l'accesso alle informazioni turistiche locali da qualsiasi ambito regionale, alimentano il sistema informatico - informativo regionale utilizzandone direttamente le funzioni e interfacciando i propri sistemi informatici.
3. La Regione attiva forme di collaborazione con i S.T.L., anche al fine del coordinamento delle loro iniziative, avvalendosi delle Province e delle Camere di Commercio.

Articolo 12

(Rinnovo e revoca del riconoscimento)

1. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il rinnovo dei S.T.L..
2. La Giunta regionale può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto,

i S.T.L. non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel Piano di sviluppo. Negli indirizzi emanati dalla Giunta regionale sono indicate le condizioni di maggiore gravità, in presenza delle quali si procede alla revoca del riconoscimento.

Articolo 13

(Finanziamento ai Sistemi Turistici Locali)

1. La Regione assegna ai S.T.L. riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, finanziamenti per la realizzazione di progetti conformi agli indirizzi della programmazione regionale.
2. La Regione assegna apposite risorse ai S.T.L. in relazione ad eventuali compiti e servizi di natura istituzionale da questi svolti, previa apposita convenzione e per lo sviluppo iniziale degli stessi.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale dispone la revoca ai S.T.L. dei finanziamenti erogati alle imprese partecipanti ai progetti nei confronti delle quali sia stata accertata la violazione della normativa in materia di previdenza sociale e sicurezza del lavoro.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 14

(Liquidazione, soppressione e gestione provvisoria delle Aziende di promozione turistica)

1. Le Aziende di Promozione Turistica (APT), istituite con legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3 (riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti), sono poste in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alla data di cui al comma 1, i Direttori Generali delle APT assumono le funzioni di Commissari straordinari per la gestione provvisoria e la liquidazione delle stesse, da attuarsi

entro il 31 dicembre 2005, termine entro il quale le APT sono soppresse.

3. I Commissari straordinari svolgono in particolare le seguenti funzioni:
 - a) fino alla soppressione delle APT adottano gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni delle Aziende e la loro regolare gestione economica e patrimoniale;
 - b) entro il termine di centoventi giorni dall'assunzione dell'incarico sottopongono all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle situazioni giuridiche e patrimoniali in atto nonché l'inventario dei beni esistenti.
4. Durante il periodo della liquidazione continuano ad esercitare le proprie funzioni i Collegi dei Revisori dei Conti.
5. Ai Commissari straordinari spetta un compenso pari a quello già percepito in qualità di Direttori Generali.

Articolo 15

(Successione nei beni e nelle attività)

1. La Regione, ferme restando eventuali diverse determinazioni della Giunta regionale, alla data di soppressione delle APT, subentra nella titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse APT.
2. Al momento della soppressione delle APT, la Giunta regionale concede alle Province e al Comune di Genova la disponibilità degli immobili delle sopresse APT, utili allo svolgimento delle attività degli IAT. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, concede agli stessi Enti la disponibilità degli immobili delle sopresse APT utili allo svolgimento delle attività degli IAT.
3. La disponibilità degli altri immobili può essere concessa dalla Regione ai Comuni per comprovate finalità turistico-ricreative.
4. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituiscono titolo per la trascrizione nei relativi registri immobiliari.

Articolo 16

(Trasferimento del personale)

1. Entro il 31 dicembre 2005 il personale dipendente dalle APT con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito:
 - a) alle Province ed al Comune di Genova per l'attività degli IAT;
 - b) all'Agenzia "In Liguria" provvedendo, se necessario, all'adeguamento della propria dotazione organica, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (agenzia regionale per la promozione turistica) e all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli Enti strutturali della Regione);
 - c) ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun Commissario straordinario compila l'elenco del personale in servizio con l'indicazione delle qualifiche, dei livelli del trattamento economico in atto, del trattamento di quiescenza e previdenza. Nei trasferimenti, al personale saranno assicurate le condizioni acquisite.
3. I trasferimenti di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale, sentiti i Commissari straordinari delle APT e previo accordo con le OO.SS. di categoria firmatarie del vigente C.C.N.L. del comparto Regione-Autonomie locali.

Articolo 17

(Sanzioni amministrative)

1. Alle Province sono attribuite le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati).
2. Le Province possono affidare ai Comuni l'esercizio della vigilanza.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle

sanzioni amministrative sono attribuiti agli enti che esercitano la funzione.

Articolo 18

(Nulla osta IAT)

1. L'uso della denominazione IAT può essere consentito agli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica allestiti e promossi dai STL, dagli enti locali e dalle Pro Loco iscritte nell'albo regionale, previo nulla osta della Giunta regionale che valuta l'opportunità turistica dell'iniziativa.
2. La richiesta di nulla osta deve pervenire alla Regione tramite la Provincia competente e con il parere della stessa.

Articolo 19

(Disposizioni transitorie)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana gli atti di indirizzo di cui all'articolo 13, comma 3.

Articolo 20

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
 - a) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – Area XVII “Turismo” alle Unità Previsionali di Base 17.101 “Attività di promozione turistica” (ridenominata) e 17.201 “Interventi promozionali per il turismo”;
 - b) gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.103 “Spesa per le deleghe a enti locali”, per gli oneri derivanti dall'articolo 4;
 - c) prelevamento, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari a euro 7.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 ed iscrizione di euro 7.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 17.201 “Interventi

promozionali per il turismo” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 4 ai quali si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 21

(Abrogazioni e modificazioni di norme)

1. Alla data di soppressione delle APT sono abrogate:
 - a) la legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3;
 - b) la legge regionale 7 settembre 1988 n. 50.
2. Alla data di cui al comma 1, l'articolo 5 della l.r. 17/1996, e successive modificazioni, è così sostituito:

“Articolo 5

(Contributi alle Pro Loco)

1. Le Pro Loco iscritte all'albo regionale beneficiano di contributi assegnati dalla Regione secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale d'attuazione.”.

TITOLO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998 N. 15 (AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA)

Articolo 22

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (agenzia regionale per la promozione turistica) è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Compiti dell'Agenzia)

1. L'Agenzia regionale per la promozione turistica “In Liguria”, di seguito denominata Agenzia, è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di

autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale, soggetto alla normativa vigente in materia di enti regionali.

2. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

- a) predisposizione, previo parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 5, di un Piano di programmazione triennale ed uno esecutivo annuale, in coerenza con i contenuti del Piano turistico regionale e degli atti di indirizzo regionale;
- b) individuazione ed attuazione delle azioni utili alla promozione dell'offerta turistica ligure sui diversi mercati in conformità con gli indirizzi regionali;
- c) proposizione di tematiche per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;
- d) attuazione degli incarichi operativi affidati dalla Regione;
- e) monitoraggio dell'attività promozionale attuata dai S.T.L., anche al fine di attivare forme di collaborazione e di assistenza con gli stessi;
- f) collaborazione con la Regione nelle attività di natura promozionale da attuarsi mediante il sistema informatico-informativo turistico regionale.”.

Articolo 23

(Modifica dell'articolo 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 15/1998 è sostituito dai seguenti:

“2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione nomine, e dura in carica sino alla scadenza della legislatura. L'incarico può essere rinnovato. La nomina deve rispondere a titoli ed esperienze professionali adeguate alla qualità e alla specificità dell'incarico.

2 bis. Il Direttore generale, oltre ai compiti istituzionali previsti dalla disciplina sugli enti strumentali, collabora con i sog-

getti pubblici e privati operanti nel comparto, per lo sviluppo turistico della Regione.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 15/1998 è sostituito dal seguente:

“3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale.”.

Articolo 24

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 15/1998 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Commissione tecnica)

1. Per favorire il coordinamento delle attività promozionali dell'Agenzia con quelle di altri organismi operanti nel settore è istituita, presso l'Agenzia, una Commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale e avente durata coincidente con la legislatura. La Commissione è composta dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica che la presiede, dal Direttore generale dell'Agenzia, da otto rappresentanti del sistema delle imprese, designati dalle Camere di Commercio liguri, da un rappresentante designato dall'UNPLI, da un rappresentante designato dall'ANCI e da un rappresentante designato dall'URPL.

2. La Commissione tecnica è integrata da un rappresentante per ogni STL. La convocazione è effettuata dal Presidente della Commissione in relazione alle materie trattate.

3. La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente della stessa o del Direttore generale dell'Agenzia.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 agosto 2004

PER IL PRESIDENTE

IL VICE-PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
10 agosto 2004 N. 14

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Vincenzo Gianni Plinio ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 98 in data 14 febbraio 2003;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 febbraio 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 309;*
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso in data 18 febbraio 2003;*
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 24 maggio 2004;*
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 17 giugno 2004;*
- f) stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 agosto 2004;*
- g) la legge regionale entra in vigore il 9 settembre 2004.*

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Gadolla)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, l'organizzazione turistica sub-regionale basata esclusivamente sugli enti strumentali della Regio-

ne (APT e Agenzia regionale «In Liguria») appare avere ormai esaurito la forza innovativa iniziale. Risulta per converso sempre più necessario coinvolgere in uno sforzo sinergico tutte le componenti pubbliche e private presenti sul territorio che siano consapevoli dell'importanza che il turismo ha per l'economia ligure.

Cambiare appare, dunque necessario anche se, ovviamente, occorre porre molta attenzione su quali strade intraprendere per innovare il sistema e domandarsi se sia ancora indispensabile un'organizzazione con compiti specifici per la promozione turistica a livello subregionale.

La storia dello sviluppo del turismo dimostra infatti quanto sia stato importante il ruolo degli organismi a livello locale per far crescere una cultura dell'ospitalità.

Sebbene oggi la realtà sia mutata rispetto al passato, è innegabile che non si possa prescindere dall'utilizzo delle singole realtà locali, tenendo conto dell'insostituibile ruolo che l'ente locale svolge nell'ambito del processo di formazione dell'offerta turistica nel suo complesso. Peraltro appare evidente che offerte turistiche locali omogenee o complementari tra loro possano essere promosse da un'unica struttura.

Ecco dunque l'innovazione della nuova organizzazione: il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali consistenti in contesti turistici omogenei o integrati, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale a cui, volontariamente, partecipano i soggetti pubblici e privati nella consapevolezza dell'importanza di fare sistema per sorreggere e sviluppare l'economia turistica.

La formazione dei S.T.L. non è imposta dall'alto in modo gerarchico ma avviene dal basso sulla base dell'effettiva condivisione di un progetto da parte dei proponenti. Questi dovranno presentare un Piano di sviluppo turistico che precisi le strategie turistiche individuate per il territorio di riferimento, con i relativi tempi di realizzazione e che evidenzino il tessuto imprenditoriale, i valori ambientali e paesaggistici, la storia della comunità locale, le emergenze culturali ed artistiche, l'enogastronomia, i modelli sociali di vita e le tradizioni della popolazione residente e le attività economiche tipiche e tradizionali.

Il S.T.L. deve puntare alla sinergia tra i diversi tipi di offerta e di servizi turistici presenti nel territorio al fine di migliorare, valorizzare e promuovere l'ambiente complessivo e le produzioni turistiche. La Regione, nel riconoscere i S.T.L., ha il compito

di guidare questo processo in modo non invasivo ma sostenendo la loro formazione e i progetti presentati, che naturalmente dovranno essere compatibili con la programmazione regionale.

Il Disegno di legge prevede che i S.T.L. siano costituiti da soggetti pubblici e privati nel rispetto di alcuni parametri minimi quali:

1. numero dei comuni partecipanti, consistenza demografica, estensione territoriale, aggregazione dei comuni tra costa ed entroterra;
2. consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;
3. partecipazione del settore privato al finanziamento del Piano di sviluppo turistico, che costituisce l'obiettivo del S.T.L.; a tale scopo al Piano di sviluppo turistico deve essere annesso un piano finanziario nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema.

Si prevede di assegnare contributi ai S.T.L. per co-finanziare progetti conformi agli indirizzi della programmazione turistica regionale. (Tali finanziamenti trovano la loro copertura attraverso i fondi di cui alla legge di riforma del turismo n. 135/01 e, successivamente, utilizzando parte dei fondi ora destinati alle APT.) Con successivi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale si provvederà a determinare i criteri e modalità per il riconoscimento dei S.T.L. per la concessione dei relativi finanziamenti e contributi, nonché per la revoca dei medesimi.

Con l'entrata in vigore della legge di riordino le Aziende di promozione turistica sono poste in liquidazione e soppresse entro il 31 dicembre 2005.

Il Disegno di legge si compone di cinque titoli:

- Il titolo I: riepiloga le competenze della Regione fra le quali di innovativo vi è l'affidamento alle Province della gestione dell'Osservatorio turistico regionale, oggi assegnata all'Agenzia regionale per la promozione turistica.
- Il titolo II: riguarda la programmazione regionale e, all'art. 7, si prevede la costituzione del Comitato di coordinamento quale organismo di supporto alla predisposizione della programmazione regionale, con la partecipazione di rappresentanti degli enti locali e delle CCIAA.
- Il titolo III: quello più fortemente innovativo in quanto disciplina la costituzione dei S.T.L. di cui si è detto sopra.
- Il titolo IV: riguarda le disposizioni finanziarie, finali e transitorie e in particolare cura il delicato passaggio tra la messa in liquidazione delle APT, la loro soppressione entro il 31 dicembre 2005 e il trasferimento di ruoli, proprietà e per-

sonale all'Agenzia «In Liguria», alla Regione e ad altri enti o organismi.

- Il titolo V: apporta le modifiche alla l.r. 27.3.1998 n. 15 concernente l'Agenzia «In Liguria», che deve assumere un ruolo maggiormente incisivo per la promozione turistica regionale. Proprio per permettere all'Agenzia di affrontare i nuovi compiti è prevista l'istituzione di una Commissione tecnica che sia di supporto alle scelte operative dell'Agenzia e, nello stesso tempo, permetta una partecipazione più ampia, in particolare garantendo la presenza di tutte le realtà turistiche liguri, pubbliche e private, alla gestione dell'Agenzia.

Per i motivi sopra esposti, auspico, in conclusione, che il disegno di legge venga approvato da parte di questa Assemblea regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Alonzo)

La discussione sul disegno di legge n. 309, relativo alla organizzazione turistica regionale, avviene a pochi mesi di distanza dalla scadenza della legislatura. E' l'occasione, quindi, per esprimere un giudizio che, non rifuggendo dall'entrare nel merito del disegno di legge, investe tuttavia l'insieme della politica turistica della giunta regionale di centro-destra, di cui questo provvedimento rappresenta un passaggio rilevante.

Il quinquennio che sta per chiudersi è stato contrassegnato da evidenti ritardi e inadeguatezze. Uno strumento essenziale come il Piano turistico regionale è stato approvato dalla Giunta solo alcuni mesi fa, ma non è ancora approdato in Consiglio, dopo che, ad inizio legislatura, la stessa Giunta aveva provveduto a prorogare il Piano predisposto dalla precedente Amministrazione di centrosinistra.

Vogliamo sottolineare, a questo proposito, che sarebbe stato molto più utile e produttivo discutere di contenuti e di programmi riguardanti il turismo ligure, e quindi del Piano turistico regionale, prima di affrontare il disegno di legge n. 309. Ma questa nostra sollecitazione non è stata raccolta dalla Giunta regionale.

Anche per quanto riguarda i Sistemi Turistici Locali la strada seguita dalla Giunta regionale si è rivelata sbagliata. Invece di inserire i STL nell'ambito di un disegno di legge sul complesso dell'organizzazione turistica regionale, sarebbe stato più utile e più produttivo, anche per utilizzare in tempi più rapidi le risorse nazionali messe a disposizione con la legge 135/2001, legiferare su questa materia, magari con un provvedimento

ponete, in modo da investire subito tali finanziamenti in progetti di valorizzazione turistica del territorio.

A questo si è aggiunta la vicenda dell'Azienda di Promozione Turistica della Liguria, il cui ruolo centrale del disegno di legge della Giunta regionale è contraddetto palesemente da una gestione pesantemente inadeguata, oggetto di una apposita commissione di inchiesta del Consiglio regionale, che ha portato alla sostituzione del Direttore generale e al commissariamento dell'Azienda medesima.

Infine, va ricordato che esiste una proposta di testo unico sulle strutture turistiche, che ha preso avvio da una iniziativa della Commissione più volte rimaneggiata e riscritta dalla Giunta, ma il cui esame non è ancora iniziato.

In tale contesto, più di un anno fa, la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge concernente l'organizzazione turistica, che ha sollevato immediatamente obiezioni serie e motivate sia da parte nostra che da parte delle categorie economiche, dei sindacati e degli enti locali.

In particolare le critiche si sono appuntate soprattutto sulle seguenti questioni:

- 1) il superamento delle Aziende di Promozione Turistica, fatto di per sé discutibile, senza che peraltro si prevedesse una contestualità con il decollo dei Sistemi Turistici Locali, avrebbe provocato un vuoto di iniziative per la promozione e valorizzazione turistica, tanto più in un momento di difficoltà per il settore;
- 2) non vi era una compiuta definizione della natura dei STL: forse una nuova struttura («primo livello dell'organizzazione turistica»), con compiti di promozione turistica e di eventuale gestione degli IAT. Purtroppo questa scelta era contraddetta da altri passaggi del testo in cui invece era sottolineato il carattere progettuale (quindi non «strutturato») degli STL;
- 3) una fortissima preoccupazione per le risorse, in quanto la non chiarezza del testo del disegno di legge, prefigurava uno scenario in cui la promozione turistica delle vocazioni e attrattive di un determinato territorio rischiava di diventare un costo di impresa, cosa ben diversa da una necessaria sinergia tra pubblico e privato;
- 4) non vi erano adeguate garanzie per i lavoratori occupati nelle Aziende di Promozione Turistica, con professionalità maturate negli anni che non poterono essere disperse, con conseguente danno per l'attività di promozione turistica, che non può essere improvvisata.

Occorre sottolineare che questi nostri rilievi critici colpiscono gli assi portanti del provvedimento che,

per essere approvato, aveva bisogno di una radicale modificazione, frutto di un profondo ripensamento.

Sarebbe stato meglio cioè sospendere l'esame del provvedimento, concentrare l'attenzione del Consiglio sul programma turistico regionale e, poi, riavviare una discussione e un confronto che tenessero conto delle questioni sollevate. Così non è stato. La Giunta regionale ha pensato di imboccare un percorso improprio e insolito, chiedendo l'applicazione dell'articolo 37 del regolamento del Consiglio regionale, per iscrivere il disegno di legge n. 309 nell'ordine del giorno del Consiglio.

Questo, in verità, è accaduto non per problemi riguardanti il settore turistico, bensì per superare contraddizioni interne e ritardi che si stavano accumulando a causa di un altro provvedimento (il Piano del Commercio) che la Giunta non riusciva a far approvare dal Consiglio per evidenti questioni di merito.

Questa manovra, ispirata da logiche tutte interne al centrodestra, si è rivelata però di corto respiro: l'incapacità della maggioranza di portare rapidamente all'approvazione il disegno di legge ha fatto sì che lo stesso sia ritornato in Commissione, sia pure con un limite temporale, poi prorogato (fine maggio).

In questo stato di cose, così complesso per evidenti responsabilità della maggioranza, l'opposizione si è posta l'obiettivo di modificare aspetti rilevanti del disegno di legge e, nello stesso tempo, di introdurre norme che consentissero di rendere reversibile quanto proposto dalla Giunta regionale, senza bloccare l'attività di promozione turistica, attuata con risorse pubbliche, in un momento così delicato per il settore in Liguria.

Vanno in questa direzione le modifiche, accolte in Commissione, di posticipare il termine entro il quale le Aziende di Promozione Turistica dovranno essere soppresse (31 dicembre 2005), in modo tale da avere il tempo necessario per verificare i tempi ed i modi con i quali i STL nasceranno sul territorio, l'operatività degli stessi, l'efficacia degli strumenti di promozione turistica.

Fino a quella data le APT dovranno esercitare le loro funzioni, con finanziamenti che dovranno essere adeguati e non marginali da parte della Regione.

Un secondo aspetto, su cui abbiamo espresso il nostro consenso, riguarda l'attribuzione della delega per l'accoglienza e l'informazione alle Provincie e al Comune di Genova. Si tratta di una modifica che, pur nella problematicità della separazione tra accoglienza e promozione, che non è cosa da poco,

può garantire l'intervento di un soggetto pubblico elettivo in un settore significativo, quale le politiche dell'accoglienza. Questo consentirà di utilizzare sul territorio professionalità attualmente alle dipendenze delle APT, che altrimenti rischiano di essere disperse.

I STL hanno trovato una definizione migliore, anche se permangono ambiguità, tuttora irrisolte. È stata affermata la necessità di un finanziamento specifico di risorse regionali agli STL, superando la poco chiara espressione sulla «possibilità» che tali risorse potessero essere assegnate. In particolare si è riconosciuta l'esigenza di un finanziamento nella fase delicata di avvio degli STL.

Purtuttavia, nonostante le modificazioni introdotte, il quadro complessivo che scaturisce dal disegno si legge presenta ambiguità e contraddizioni e, soprattutto, si colloca all'interno di una politica turistica, portata avanti dalla Giunta di centro destra, che giudichiamo negativa e penalizzante per il settore.

Per questo esprimiamo un voto negativo sul disegno di legge n. 309, relativo all'organizzazione turistica regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere F. Morchio)

Presidente, colleghi consiglieri, il ddl 309, ancorché grazie agli emendamenti dell'opposizione sia stato reso sostanzialmente privo della possibilità di nuocere, è meritevole di bocciatura a causa della generale politica della Regione in materia turistica.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Mori)

La legge dell'organizzazione del turismo nella Regione Liguria modifica profondamente e positivamente l'organizzazione e la struttura operativa del settore.

L'attribuzione delle competenze alle Province e parzialmente al Comune di Genova per le caratteristiche del turismo nella città metropolitana (città d'arte) costituisce la base che consentirà la creazione dei S. T. L. con garanzia di un appoggio operativo oltre che la possibilità per Province e Comuni di garantire una funzione propulsiva.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge 29 marzo 2001 n. 135 è pubblicata nella G.U. 20 aprile 2001 n. 92 P.I.

Note all'articolo 3

- La legge regionale 23 dicembre 1999 n. 44 è pubblicata nel B.U. 12 gennaio 2001 n. 1 P.I.
- La legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 agosto 1997 n. 13 P.I.
- La legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 è pubblicata nel B.U. 1 maggio 1996 n. 9 P.I.
- La legge regionale 17 marzo 2000 n. 19 è pubblicata nel B.U. 5 aprile 2000 n. 6 P.I.

Nota all'articolo 4

- La legge regionale 22 luglio 1991 n. 13 è pubblicata nel B.U. 7 agosto 1991 n. 10 P.I.

Nota all'articolo 8

- La legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 è pubblicata nel B.U. 20 aprile 1994 n. 10 P.I.

Nota all'articolo 14

- La legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995 n. 1 P.I S.O.

Note all'articolo 16

- La legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 1998 n. 6 P.I.
- La legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994 n. 15 P.I.

Nota all'articolo 17

- La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50 P.I.

Nota all'articolo 20

- La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6 P. I..

Note all'articolo 21

- La legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 1998 n. 6 P.I.
- La legge regionale 7 settembre 1988 n. 50 è pubblicata nel B.U. 28 settembre 1988 n. 39 P.I.

Note all'articolo 23

- A seguito delle modifiche abbonati regione.liguria.it intervenute il testo dell'articolo 4 della legge 27 marzo 1998 n. 15 risulta essere il seguente:

Articolo. 4. (Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, adotta gli atti necessari a garantire la gestione, fra i quali il regolamento sull'assetto organizzativo, e definisce i programmi di promozione turistica triennale e le relative modalità di attuazione annuale, in concorso con la Regione e le APT sulla base della programmazione regionale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 3/1995, assumendone la diretta responsabilità. È altresì responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate e garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Nomine, e dura in carica sino alla scadenza della legislatura. L'incarico può essere rinnovato. La nomina deve rispondere a titoli ed esperienze professionali adeguate alla qualità e alla specificità dell'incarico.
- 2 bis. Direttore generale, oltre ai compiti istituzionali previsti dalla disciplina sugli enti strumentali, collabora con i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto, per lo sviluppo turistico della Regione.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale.
4. Al Direttore generale viene corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale, avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.
5. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, revoca il Direttore generale, provvedendo alla sua sostituzione, per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, per la persistenza di negativi risultati conseguiti nella gestione

dell'ente o nell'attuazione delle iniziative promozionali.

6. Qualora vengano meno le condizioni previste dalla legge per la nomina, il Direttore generale è dichiarato decaduto dalla Giunta regionale.
7. A seguito della dichiarazione di revoca o di decadenza, il contratto di lavoro del Direttore generale è risolto dal Presidente della Giunta regionale.
8. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Direttore generale è sostituito temporaneamente dal Dirigente più alto in grado in servizio presso l'Agenzia.
9. Nel caso in cui il posto si renda definitivamente vacante la nomina del Direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Struttura di riferimento

Settore Turismo.

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004 n. 15

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Oggetto, ambito di applicazione e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli impianti sportivi situati in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche di palazzi dello sport.
4. L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini.

Articolo 2

(Affidamento della gestione)

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.
3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.
4. L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

Articolo 3

(Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti)

1. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:

- a. rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b. esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- c. qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- d. livello di attività svolta;
- e. attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- f. anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g. numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

2. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.
3. A ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare per le gare di affidamento della gestione.
4. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, non potrà comunque superare il trenta per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.

Articolo 4

(Norma transitoria)

1. Le convenzioni tra gli enti territoriali ed i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 1, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui prima scadenza sia prevista entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima, restano valide fino alla scadenza prevista nelle convenzioni stesse.
2. Le convenzioni, la cui prima scadenza sia prevista oltre il termine di cui al comma 1, dovranno essere rinnovate secondo le previsioni

di cui alla presente legge, entro il 31 dicembre 2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 agosto 2004

PER IL PRESIDENTE

IL VICE-PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
10 agosto 2004 n. 15**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Vincenzo Gianni Plinio ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 120 in data 20 novembre 2003;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 novembre 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 371;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 24 novembre 2004;*
- d) *La II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 20 luglio 2004;*
- e) *è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 agosto 2004;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 9 settembre 2004.*

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

La legge 27 dicembre 2002 n. 289 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

3. Struttura di riferimento

Settore Spettacolo, Sport e Tempo libero.

**LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004
n. 16**

Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge 1 agosto 2003 n. 206 (disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall'ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché da soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Costituzione.
2. Le attività di cui al comma 1 integrano l'attività educativa della famiglia e sono finalizzate alla realizzazione personale e alla socializzazione dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio minorile.

Articolo 2

(Protocolli d'intesa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:
 - a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;
 - b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.

Nei protocolli d'intesa sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari, dai suddetti soggetti a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie.

2. La Regione sostiene, in particolare, tramite i protocolli di intesa di cui al comma 1, le attività finalizzate alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative del tempo libero, a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile.
3. Nei protocolli di intesa la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali), stabilisce i criteri con i quali Regione ed Enti locali liguri possono concedere ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, in comodato, beni immobili e mobili, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della l. 206/2003.

Articolo 3

(Programmazione degli interventi)

1. Le parrocchie, gli Istituti religiosi cattolici e gli oratori appartenenti a specifiche associa-

zioni nazionali, nonché gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione, che svolgono la loro attività nel territorio regionale, presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, i progetti concernenti le attività di cui all'articolo 1.

2. La Regione dichiara ammissibili i progetti di cui al comma 1 che possiedano i seguenti requisiti:
 - a) conformità al protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
 - b) svolgimento di tale attività da parte del soggetto richiedente da almeno tre anni.
3. Tra i progetti ritenuti ammissibili per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, la Regione redige una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) numero dei partecipanti alle attività in rapporto alla consistenza delle comunità di riferimento;
 - b) partecipazione alle attività di soggetti portatori di handicap e/o con situazioni di forte disagio;
 - c) fasce di età coinvolta;
 - d) situazione di svantaggio sociale dell'ambiente nel quale sono inserite le attività;
 - e) ampiezza e pluralità dell'offerta educativa.
4. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 3 e tenuto conto dei contenuti dei protocolli di intesa di cui all'articolo 2, stabilisce le modalità di concessione dei contributi. La graduatoria viene pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la graduatoria, la Giunta regionale si avvale di apposita struttura interna.

Articolo 4

(Tipologia degli interventi)

1. I finanziamenti per i progetti ritenuti ammis-

sibili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono destinati a:

- a) contributi per spese di gestione, fino ad un massimo di euro 5.000,00 per beneficiario;
 - b) contributi in conto capitale nella misura massima dell'ottanta per cento fino ad un importo di euro 150.000,00 per beneficiario per l'acquisizione di nuove strutture od attrezzature nonché per miglorie ed ampliamento di quelle esistenti.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi concessi per analoghe finalità.

Articolo 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:
 - a) prelevamento di quota pari a euro 90.000,00 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
 - b) iscrizione di euro 90.000,00 in termini di competenza e cassa all'U.P.B. 10.105 "Azioni a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale" (ridenominata);
 - c) prelevamento di quota pari a euro 1.400.000,00 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
 - d) istituzione dell'U.P.B. 10.205 "Interventi a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale" con lo stanziamento di euro 1.400.000,00 in termini di competenza e cassa.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 6

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui all'articolo 3, comma 1, è fissato al 31 ottobre 2004 e il termine di cui all'articolo 3, comma 4 è fissato al 30 novembre 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 agosto 2004

PER IL PRESIDENTE

ILVICE-PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004 n.16

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri M. Maggi, A. Barbero, G. Scullino, G. Macchiavello, F. Moro, F. Amoretti e N. Novi Cappellini, in data 26 gennaio 2004, dove ha acquisito il numero d'ordine 389;*
- b) *è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso;*
- c) *la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 5 luglio 2004;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 14 luglio 2004;*
- e) *è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 agosto 2004;*

f) la legge regionale entra in vigore il 9 settembre 2004.

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consiglieri M. Magi, A. Barbero, . M. Iacobucci).

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la presentazione di questa proposta di legge prende l'avvio dalla necessità di rendere un giusto e adeguato riconoscimento alla funzione sociale svolta dagli Oratori e dagli Enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, considerando, al contempo, la partecipazione delle strutture radicate sul territorio, tramite l'articolazione delle parrocchie e degli Istituti religiosi cattolici, e di soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.

Scopo precipuo della proposta di legge, che si prefigge non solo di dare attuazione alle disposizioni della normativa nazionale emanata con la legge quadro 206/2003 bensì di prevedere contenuti ad orientamento più vasto, è il riconoscimento da parte della Regione, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione e alla partecipazione, della funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante le attività di oratorio e da altri enti religiosi che, in stretto rapporto con le famiglie, costituiscono validi soggetti sociali ed educativi della comunità locale, volti alla promozione, all'accompagnamento e al supporto nel contesto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente.

Il provvedimento va inquadrato in un contesto sociale nel quale gli oratori e gli enti che svolgono attività similari possono rappresentare un momento di aggregazione e crescita sociale, quali luoghi dove i giovani vivono momenti importanti della loro vita: scoprono la dimensione comunitaria, conoscono la solidarietà, sviluppano le loro capacità culturali e possono intraprendere, liberamente, un cammino personale di crescita morale e spirituale. Pertanto, si evidenzia la necessità di un riconoscimento legislativo ampio e forte che individua le prerogative dalle quali deriva l'inserimento a pieno titolo degli «oratori e degli altri enti che svolgono attività similari» tra i servizi di pubblica utilità, a sostegno delle famiglie nel progetto educativo.

Ciò premesso serve a sottolineare l'importanza

delle strutture e del ruolo che esercitano, in un'ottica di formazione ed educazione delle generazioni, tramite attività in ambito di politica sociale, volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni ed interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative del tempo libero, a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile.

Attraverso questo contributo, la Regione Liguria, sul versante istituzionale, promuove opportune intese con i soggetti individuati dall'articolo 1 della proposta di legge, per definire gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, a sostegno della realtà familiare e giovanile. In particolare, attraverso la massima valorizzazione del principio di sussidiarietà, la Regione intende riconoscere ed agevolare il ruolo di tutti i soggetti, associazioni ed enti di promozione sociale, determinando anche le modalità di intervento sul patrimonio dei soggetti destinatari, da parte propria e degli Enti locali.

Riguardo l'intervento finanziario previsto dalla proposta di legge, si evidenzia che la Regione non dovrà sopportare un eccessivo onere, poiché per la parte corrente è previsto soltanto uno stanziamento a titolo di contributo alle spese di gestione per le esigenze quotidiane legate all'attività svolta, precisando che si tratta, comunque, di prestazioni di volontariato, autonome ed occasionali. Le spese per investimenti, invece, contribuiranno a nuove acquisizioni di strutture o di attrezzature, nonché a graduali migliorie e ampliamento di quelle esistenti, funzionali all'attività esercitata, nell'ambito di procedure che consentano la verifica dell'effettiva realizzazione dell'intervento.

Ripercorrendo brevemente l'iter procedurale che ha accompagnato l'esame della suddetta proposta, si può evidenziare che la proposta stessa, assegnata per l'esame di merito alla competenza della II Commissione, ha ottenuto largo consenso espresso dai Rappresentanti delle forze politiche, sia di maggioranza sia di parte dell'opposizione; nel corso della trattazione si è proceduto anche all'integrazione della titolarità di iniziativa da parte di altri Consiglieri. La II Commissione ha dedicato parecchie sedute all'esame della proposta raggiungendo l'intesa su un testo riformulato che, partendo dall'iniziativa assunta quale testo base, ha assorbito la precedente proposta presentata dai gruppi di maggioranza e ha recepito ulteriori proposte emendative avanzate in sede di Commissio-

ne dai Consiglieri e sostenute anche dall'Esecutivo regionale, al fine di pervenire ad un testo il più largamente condiviso.

In conclusione, si auspica che tale proposta venga approvata in tempi rapidi da questa Assemblea regionale ottenendo il più vasto consenso, affinché la normativa adottata possa rappresentare, in una società moderna ed avanzata, un tratto educativo per una crescita equilibrata dei giovani, sia nei momenti formativi sia affettivi, integrando l'impegno della famiglia e della scuola.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Nesci)

La PDL 389 è una proposta di legge iniqua e sbagliata. Iniqua perché discrimina ogni struttura non religiosa che svolge eguale attività a quella degli oratori e sbagliata perché nell'ambito del riconoscimento di una funzione sociale svolta da strutture di carattere religioso ne fa una graduatoria.

Non è in discussione la valenza sociale e l'utilità, gli spazi aggregativi come gli oratori, è in discussione invece la discriminante politica che questa maggioranza compie nei confronti delle altre confessioni religiose o delle aggregazioni laiche.

Il ruolo educativo, formativo, aggregativi e sociale è cosa ben più ampia e ben più complessa di una pura e semplice emanazione parrocchiale.

Solo un concetto fondamentalista poteva sviluppare una proposta di legge e una iniziativa legislativa di questo tipo che, nel tentativo di piegare

culturalmente ogni processo aggregativi all'interno di una confessione religiosa finisce alla fine per essere dannoso per la stessa religione, quando anziché far prevalere un concetto laico di società lo si riduce in uno spazio religioso in un goffo tentativo «plurale» si dà soltanto il senso della decadenza delle istituzioni incapaci come sempre e in particolare in questo senso di promuovere attività sociali a vasta scala e di lungo respiro.

Questa legge, come molte delle leggi fatte in una logica privatistica e di fondamentalismo economico e religioso dovrà, in un processo di iniziativa e tutela di tutte quelle organizzazioni che operano nel campo della prevenzione sociale, essere superata e integrata in una nuova proposta che un nuovo governo regionale dovrà necessariamente sviluppare.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

La legge 1 agosto 2003 n. 206 è pubblicato nella G.U. 6 agosto 2003, n. 181.

Note all'articolo 2

La legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 è pubblicata nel B.U 21 maggio 1997, n. 7 P. I.

La legge 1 agosto 2003 n. 206 è pubblicato nella G. U. 6 agosto 2003, n. 181.